



## TRIBUNALE DI MODENA

PROT. 135/INT DEL 01.03.2021  
4.5.3F46

### PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE UDIENZE CIVILI ORDINARIE NEL PERIODO DELL'EMERGENZA COVID 19

**Tribunale di Modena**, rappresentato dal Presidente Dott. Pasquale Liccardo

e

**Ordine Avvocati di Modena**, rappresentato dal Presidente Avv. Roberto Mariani

- Vista la normativa emanata per contrastare l'emergenza sanitaria in atto, da ultimo l'art. 23 del D.L. 28/10/20 n. 137 convertito con legge n. 176 del 18.12.2020 (*"ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19"*);
- sottolineato che Magistratura ed Avvocatura Modenesi sono fermamente unite dal radicato convincimento che la Giurisdizione rappresenti un servizio ineludibile ed essenziale per la collettività, specie nei periodi di emergenza come l'attuale, in cui è ancor più necessario assicurare la tutela dei diritti;
- condiviso, dunque, l'obiettivo di assicurare un'adeguata organizzazione delle udienze e delle attività processuali nel particolare periodo di emergenza Covid, al precipuo fine di consentire l'esercizio dei diritti e l'attuazione degli inderogabili Principi Costituzionali, così da evitare interruzioni o rallentamento dei procedimenti in corso e di quelli che saranno radicati;
- rilevato altresì che gli Uffici Giudiziari Modenesi sia nel settore civile che nel settore penale hanno da lungo tempo investito risorse professionali ed organizzative sulle tecnologie per il processo, anche al fine di assicurare, mediante il loro utilizzo, l'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo nell'attività difensiva;
- ritenuto che la trattazione delle udienze da remoto, eliminando il rischio di contagio legato al raggiungimento dell'Ufficio giudiziario ed alla permanenza nei suoi locali contemporaneamente ad altre persone, può assicurare la miglior tutela della salute, individuale e pubblica, consentendo comunque l'osservanza dei principi del



contraddittorio e della ragionevole durata del processo, pur nel pieno convincimento che l'udienza in presenza dovrà tornare ad essere modalità ordinaria nel processo;

- nello spirito di leale collaborazione che ha particolarmente distinto i rapporti tra Magistratura ed Avvocatura nel trascorso difficile 2020, al dichiarato fine di favorire la continuità della Giurisdizione e lo svolgimento dunque dei processi, anche laddove l'emergenza sanitaria dovesse ulteriormente aggravarsi rispetto alla fase attuale, Tribunale e Consiglio dell'Ordine hanno ritenuto utile definire e sottoscrivere, raccomandandone l'osservanza, il seguente

## **PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE CIVILI ORDINARIE**

### Udienze da remoto

- 1.1 Richiamato quanto esposto in premessa, finché permangano le menzionate esigenze di tutela della salute, il COA e il Tribunale esprimono adesione allo svolgimento delle udienze civili, non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, mediante collegamento da remoto all'aula di udienza virtuale dei magistrati.
- 1.2 Sulla base del consenso manifestato dall'Avvocatura con il presente protocollo, ciascun giudice può disporre, almeno 8 giorni prima dell'udienza, con decreto depositato nel fascicolo che verrà comunicato solo alle parti in quel momento costituite, che essa si svolga mediante collegamento da remoto al link indicato nel decreto.
- 1.3 Sarà pertanto onere delle parti non ancora costituite verificare tempestivamente tramite istanza di visibilità le modalità in cui si terrà l'udienza.
- 1.4 Entro 5 giorni dalla comunicazione del decreto di cui al paragrafo 1.2 le parti potranno esprimere, mediante nota da depositare in pct, motivata richiesta di svolgimento dell'udienza in presenza; resta ferma la possibilità per i soggetti a cui il decreto di trattazione da remoto non è stato personalmente comunicato o notificato di formulare la propria motivata richiesta di svolgimento dell'udienza in presenza collegandosi il giorno dell'udienza al link della stanza virtuale; in tali casi, in presenza di una valida giustificazione, il giudice disporrà un rinvio per svolgere l'udienza con la comparizione fisica nell'aula di Tribunale.
- 1.5 Il resistente, al quale sia stato notificato il decreto di fissazione dell'udienza da remoto, potrà esprimere, non oltre la costituzione in giudizio, motivata richiesta di svolgimento dell'udienza in presenza; in tali casi, in presenza di una valida giustificazione, il giudice disporrà un rinvio per svolgere l'udienza con la comparizione fisica nell'aula di Tribunale.

1.6 In ogni caso, ove le parti chiedano che l'udienza si svolga mediante collegamento da remoto con richiesta da depositare almeno 5 giorni prima dell'udienza, il giudice disporrà che l'udienza si svolga mediante collegamento da remoto.

Ove anche solo una delle parti chieda che l'udienza si svolga mediante collegamento da remoto con richiesta da depositare almeno 5 giorni prima dell'udienza, il giudice disporrà parimenti che l'udienza si svolga mediante collegamento da remoto con riferimento alla parte o alle parti che lo hanno chiesto.

Resta ferma la possibilità per il giudice di disporre un rinvio per consentire che l'udienza da remoto si tenga compatibilmente con l'organizzazione del suo ruolo.

1.7 In caso di mancata comparizione saranno adottati i provvedimenti conseguenti ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c.; nel caso in cui l'udienza non si sia tenuta nell'ufficio giudiziario, il giudice disporrà un ulteriore rinvio in luogo dell'estinzione del giudizio.

1.8 All'udienza il Giudice darà atto, nel processo verbale, delle modalità con cui accerta l'identità dei partecipanti e di tutte le operazioni che si svolgeranno innanzi a lui; rileggendo alla fine il verbale ove non fosse possibile una contestuale trasmissione in visione.

1.9 Qualora sorgessero oggettivi problemi tecnici per (o durante) il collegamento, tali da compromettere l'effettiva partecipazione all'udienza, il Giudice, valutata la situazione, disporrà un rinvio per i medesimi incumbenti.

## 2. - Udienze con trattazione scritta.

2.1- Il Giudice, per le udienze che non richiedano comunque la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, potrà disporre la trattazione scritta, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 221 del D.L.19.05.2020 n.34, convertito nella Legge 17.07.2020 n.77; resta salvo il disposto di cui al precedente art. 1.6.

2.2 - La comunicazione del decreto di trattazione scritta dell'udienza dovrà pervenire alle parti almeno trenta giorni prima dell'udienza medesima, con avviso appunto che l'udienza sarà sostituita dallo scambio, mediante deposito telematico, di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e con assegnazione di un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note medesime; e con avvertenza che se nessuna delle parti effettua il deposito telematico delle note scritte, il giudice provvederà ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c.

2.3 - Ciascuna delle parti, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dispone la trattazione scritta, potrà richiedere, motivando l'istanza, la trattazione orale della causa ed il Giudice provvederà sulla richiesta nei successivi cinque giorni, accogliendola o rigettandola, con provvedimento motivato; in caso di accoglimento potrà essere fissata udienza in presenza, ovvero con le modalità da remoto sopra indicate all'art. 1.

## 3. - Separazioni e divorzi congiunti

Resta salva la facoltà per il Giudice di disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'art. 711 c.p.c. e di divorzio congiunto di cui all'art. 9 della L.1.12.1970 n.898, siano sostituite dal deposito di note scritte di cui all'art. 221, comma 4, del D.L. 19.05.2020, n. 34 convertito dalla L.17.07.2020, n. 77, con il consenso di tutte le parti che avrebbero diritto di partecipare e con la necessaria espressa rinuncia all'udienza e al tentativo di conciliazione, con le modalità previste dall'art. 23, comma 6 del D.L. 28.10.2020 n.137 convertito dalla L. n. 176/2020.

#### 4. -Adesione e vigenza del Protocollo.

Il Protocollo rimarrà in vigore fino al 30 aprile 2021, e comunque fino alla permanenza in vigore della normativa emergenziale, e si applicherà anche alle fissazioni e ai rinvii disposti entro tale data, con udienze fissate non oltre il 31 luglio 2021.

Il Protocollo non si applica ai procedimenti di amministrazione di sostegno.

Tribunale di Modena

dott. Pasquale Liccardo

Ordine Avvocati di Modena

avv. Roberto Mariani

